

# REGOLAMENTO STABILI IN MONTAGNA



**PATRIZIATO DI CLARO**

## INDICE

ART. 1 SCOPO .....	3
ART. 2 DEFINIZIONE .....	3
ART. 3 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE .....	3
ART. 4 UTILIZZO.....	3
ART. 5 CRITERI D'ASSEGNAZIONE .....	3
ART. 6 TASSE D'USO .....	3
ART. 7 RESPONSABILITÀ.....	4
ART. 8 ORDINE, PULIZIA E CURA .....	4
ART. 9 CHIAVI .....	4
ART. 10 INFRAZIONI .....	4
ART. 11 NORME GENERALI .....	4
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE .....	4

Questo specifico regolamento è stato redatto in applicazione al Regolamento del Patriziato di Claro.

- ART. 1**  
SCOPO
- Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli stabili in montagna di proprietà del Patriziato di Claro.
- ART. 2**  
DEFINIZIONE
- Le Cascine di proprietà del Patriziato di Claro hanno lo scopo principale di garantire, di regola, un riparo e il pernottamento in caso di necessità. Esse si trovano sui seguenti alpi: Cadin, Domàs, Gareresc, Gascgern, Mòtt, Peurett, e Provei
- ART. 3**  
GESTIONE E  
AMMINISTRAZIONE
- Le competenze per la gestione e l'amministrazione degli stabili in montagna spettano all'Ufficio patriziale.
- ART. 4**  
UTILIZZO
- 1 In ognuno degli stabili siti sugli alpi compresi nel presente Regolamento, il Patriziato garantisce, nel limite del possibile, l'accessibilità.
  - 2 Di principio, per l'utilizzo saltuario superiore a 3 notti e fino al massimo di 7, è necessaria una richiesta scritta all'Ufficio patriziale con almeno 1 settimana di anticipo. L'Ufficio patriziale valuterà e rilascerà la relativa autorizzazione.
- ART. 5**  
CRITERI D'ASSEGNAZIONE
- 1 L'Ufficio patriziale adoterà dei criteri d'assegnazione che siano rispettosi delle concessioni particolari autorizzate in passato o secondo il principio di merito (partecipazione alle giornate di volontariato, attività certificate in favore della comunità patriziale, ...).
  - 2 Nell'autorizzazione di richieste saltuarie l'Ufficio patriziale adoterà il criterio temporale: priorità a coloro che si annunceranno per primi (anticipo massimo 12 mesi).
- ART. 6**  
TASSE D'USO
- 1 Viene richiesto un contributo per ogni pernottamento da CHF 5.00 a CHF 15.00 a persona (minorenni esenti).
  - 2 Per il versamento possono venire utilizzate le polizze di versamento presenti nelle cascine oppure possono essere richieste direttamente al Patriziato.
  - 3 In casi eccezionali e motivati l'Ufficio patriziale può esonerare dall'incasso della tassa d'uso.
  - 4 Le tasse d'uso effettive vengono definite a scadenza annuale dall'Ufficio patriziale tramite ordinanza.

- ART. 7**  
RESPONSABILITÀ
- Gli utilizzatori sono responsabili per ogni danno provocato agli edifici, al mobilio o alle attrezzature. Ogni danno dovrà essere notificato immediatamente all'Ufficio patriziale.
- ART. 8**  
ORDINE, PULIZIA E CURA
- 1 I locali, il mobilio e le attrezzature sono da usare con la massima cura. La pulizia e l'ordine sono da osservare scrupolosamente. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti dagli occupanti. Non è consentito il deposito di materiale privato, in questo senso il Patriziato declina ogni responsabilità
  - 2 All'interno di tutti i rifugi è vietato fumare.
- ART. 9**  
CHIAVI
- 1 Le chiavi delle cascine sono di principio a disposizione in adiacenza della porta d'ingresso. Le stesse dovranno essere riposte al momento dell'uscita. Eventuali smarrimenti dovranno essere comunicati immediatamente all'Ufficio patriziale.
  - 2 L'Ufficio patriziale può, qualora lo ritenesse necessario, ritirare le chiavi delle Cascine e chiuderle.
- ART. 10**  
INFRAZIONI
- Infrazioni al presente Regolamento saranno punite mediante azione penale o civile per eventuali danni subiti dal Patriziato. Contro tali decisioni è possibile inoltrare ricorso secondo art. 146 LOP.
- ART. 11**  
NORME GENERALI
- 1 Il Consiglio Patriziale potrà modificare in ogni tempo, di sua iniziativa o su proposta dell'Ufficio patriziale, il presente Regolamento.
  - 2 L'Ufficio patriziale può rifiutare un'ulteriore concessione in caso di contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
  - 3 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si richiamano il Regolamento del Patriziato di Claro e le disposizioni di legge vigenti.
- ART. 12**  
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE
- 1 Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio Patriziale.
  - 2 Il Regolamento è messo a disposizione in forma elettronica e scaricabile dal sito internet del Patriziato e apposto presso ogni stabile sopraccitato. Sarà fornito anche in forma cartacea o elettronica a tutti quanti ne facessero richiesta.

Approvato dall'Ufficio patriziale di Claro con risoluzione del 09 giugno 2020

Approvato dal Consiglio Patriziale di Claro con risoluzione del 14 luglio 2020

Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione del 2 novembre 2020